



CITTÀ DI VIMERCATE

Area Lavori Pubblici
e Ambiente

MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE
TRIENNIO 2012 – 2013 - 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***Servizio di conduzione
Impianti di allarme***

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO
SETTORE MANUTENZIONE IMMOBILI
(De Benedetti geom. Paolo)

IL DIRIGENTE AREA
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
(Bianchi ing. Ivo)

Vimercate, 1 agosto 2011

INDICE

Parte prima.....pag. 3

Elementi essenziali dell'appalto

art. 1 Oggetto dell'appalto

art. 2 Ammontare e durata dell'appalto

art. 3 Descrizione del servizio

art. 4 Categoria prevalente,scorporabile e subappaltabile

art. 5 Subappalto

Parte seconda.....pag. 5

Norme contrattuali

art. 6 Modalità di stipulazione del contratto

art. 7 Prezzi contrattuali

art. 8 Revisione prezzi

art. 9 Imposta sul valore aggiunto

Norme tecniche

art. 10 Ordine dei lavori

art. 11 Descrizione analitica delle opere e manutenzione ordinaria

art. 12 Lavori complementari

art. 13 Tempo utile per ultimazione dei singoli interventi di manutenzione - penali

art. 14 Obbligo continuità dei servizi

art. 15 Prescrizioni per la gestione degli impianti

art. 16 Responsabilità tecnica dell'appaltatore

Parte terza.....pag. 12

Principi e disposizioni comuni

art. 17 Domicilio dell'appaltatore

art. 18 Conoscenza delle condizioni dell'appalto

art. 19 Osservanza di leggi e regolamenti e del capitolato generale di appalto

art. 20 Cauzione provvisoria e definitiva - obblighi assicurativi

art. 21 Oneri diversi a carico dell'appaltatore

art. 22 Svincolo della cauzione

art. 23 Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

art. 24 Certificato di regolare esecuzione

art. 25 Contestazioni o riserve - risoluzioni contrattuali

art. 26 Qualità dei materiali

art. 27 Norme di sicurezza

Parte prima
Elementi essenziali dell'appalto

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori di assistenza e di manutenzione degli impianti di allarme installati presso le scuole ed alcuni stabili di proprietà dell'Amministrazione Comunale **per il periodo relativo al triennio 2012-2014.**

Qualora nel corso dell'affidamento, l'Ente appaltante, non avesse più interesse alla continuazione del servizio in taluno degli immobili elencati all'art. 3, o avesse la necessità di fare eseguire le prestazioni in altre strutture non contemplate nell'elenco di seguito indicato, potrà procedere, previa adozione di appositi atti amministrativi, alla modifica del servizio oggetto dell'appalto o l'istituzione di nuovi servizi che si rendessero opportuni, o necessari.

Qualora l'offerta dell'appaltatore non soddisfacesse le predette condizioni o la stessa non intendesse dar corso alla richiesta di variazione dei servizi, l'Ente si riterrà adempiente nei confronti dell'appaltatore e libero di individuare altra impresa alla quale affidare l'esecuzione dei nuovi servizi richiesti.

Art. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo presunto dei lavori relativi alle opere di manutenzione e conduzione impianti di allarme è fissato forfettariamente in **€ 12.000,00.=** annuali, esclusa IVA, (diconsi euro dodicimila/00) a base d'asta da pagarsi a corpo.

La durata dell'appalto è fissata in **anni 3** (tre).

L'importo dell'appalto è puramente indicativo ed è derivato dalla stima del fabbisogno annuale degli interventi preventivati dall' Area LL.PP. e Ambiente; tale importo potrà subire variazioni senza che l'Appaltatore possa pretendere alcunché.

Ai sensi dell'art 29 comma 1 del D.Lgs 163/2006 l'importo dei servizi posto a base dell'affidamento ammonta complessivamente ad **Euro 36.000,00.=** oltre IVA per i tre anni di durata contrattuale compreso oneri della sicurezza pari al 1% per un importo di **€360,00.**

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sono compresi nel presente appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per mantenere in efficienza gli impianti di allarme, il lavoro deve essere compiuto secondo le condizioni stabilite dalle regole dell'arte

L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'ubicazione degli immobili, dislocati in varie zone del Comune di Vimercate è di seguito elencata:

- 1) Palazzo Comunale in P.zza Unità d'Italia n. 1
- 2) Uffici di "Spazio Città" Via Papa Giovanni XXIII

- 3) Scuola Media Oreno "Don Zeno Saltini"
- 4) Scuola Media A. Manzoni (N. 2 centrali)
- 5) Scuola Media Nord "I. Calvino"
- 6) Scuola Elementare E. Filiberto
- 7) Scuola Elementare Sud "L. da Vinci"
- 8) Scuola Elementare Don Dilani
- 9) Scuola Elementare "Valtorta" di Velasca
- 10) Scuola Elementare "Ungaretti" di Ruginello
- 11) Scuola Elementare "Ada Negri" di Oreno
- 12) Scuola Materna Nord-Est "Andersen"
- 13) Scuola Materna Ponti e Centro Psicopedagogico
- 14) Scuola Materna Sud "Rodari"
- 15) Scuola Materna "Perrault" di Oreno e asilo nido Oplà
- 16) Scuola Materna "Collodi" di Ruginello
- 17) Asilo Nido e Comunità Alloggio di Via XXV Aprile
- 18) Biblioteca Civica Comunale di P.zza Unità d'Italia n. 2/g
- 19) Sede VVFF via Brianza
- 20) Bocciodromo di Via degli Atleti
- 21) Centro di Aggregazione Giovanile CAG via XXV Aprile
- 22) Villa Sottocasa Via Vittorio Emanuele II
- 23) Nuovo Polo catastale largo Europa, 7.

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163" e in conformità all'allegato «A» del predetto regolamento, i lavori del presente appalto sono classificati nella sotto indicata categoria prevalente di "impianti tecnologici OG11".

<i>Lavori di:</i>	<i>cat.</i>	<i>euro</i>	<i>Incidenza manodopera</i>
Manutenzione del patrimonio edilizio comunale	OG11	36.000,00	70%

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale.

Art. 5 - SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

L'impresa è tenuta a intervenire su tutti gli impianti ad essa affidati solo con personale dipendente con rapporto di lavoro di tipo subordinato ed esclusivo.

Parte seconda
Norme contrattuali

Art. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53 comma 4 del Dlgs 12/04/2006 n° 163.

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Dlgs 12/04/2006 n° 163.

Art. 7 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del Contratto e non saranno quindi soggetti ad alcuna modifica dovuta a variazione di costi dei materiali, della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte e tasse o a qualsiasi altra causa ivi comprese quelle di forza maggiore, salvo quanto previsto dall’articolo sulla “ Revisione Prezzi”. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art. 1664, del Codice Civile.

Art. 8 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto con durata pluriennale, a partire dal secondo anno di contratto, il corrispettivo contrattuale per **il servizio di conduzione impianti di allarme** sarà aggiornato annualmente nel limite massimo del 75% del tasso ufficiale d’inflazione (da intendersi quest’ultimo come “indice ISTAT dei prezzi al consumo senza Tabacchi per famiglie di operai e impiegati” riferito all’anno precedente)

Art. 9 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versato alla Ditta dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

Norme tecniche

ART. 10 - ORDINE DEI LAVORI

L'ordine dei lavori sarà disposto esclusivamente con comunicazione scritta mediante apposita modulistica.

Gli elementi fondamentali del modulo sono:

Richiesta (parte superiore)

- Ditta Appaltatrice, sede legale, recapito telefonico;
- La data della richiesta;
- Numero progressivo della richiesta;

Luogo dell'intervento

- Individuazione dello stabile o del luogo ove dovrà essere eseguito l'intervento, orari di accessibilità e dettagli circa la consegna delle chiavi necessarie per lo svolgimento dei lavori;

Descrizione intervento

- La descrizione dettagliata dell'intervento;

Tipo di intervento

- La classificazione dell'intervento in base all'urgenza, e data presumibile di inizio e fine dell'intervento;

Referente Comune e Responsabile del Procedimento

- Il nominativo di chi richiede l'intervento o del referente presso l'Ufficio Tecnico, nonché del Responsabile del Procedimento oggetto della richiesta citata nella modulistica (che diventa il referente per l'Ufficio Tecnico e per gli operai che effettueranno il lavoro);

Eventuali note aggiuntive

Firma Firma del Tecnico Responsabile

		CITTA' DI VIMERCATE				
IMPRESA		Fax. n.				
<i>Richiesta intervento n.</i>		codice interno		del		
<i>presso</i>	STABILE COMUNALE					
descrizione dell'intervento:						
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO						
INNELLO						
<i>tempi di esecuzione</i>		<input type="checkbox"/>	IL LAVORO DEVE ESSERE ESEGUITO ENTRO IL			
		<input type="checkbox"/>				
		urgente	ordinario			
REFERENTE COMUNE : GEOM.			TEL. 039 6659232/227			
NOTE:						
<i>eseguito in data</i>						

Per l'inizio di una verifica urgente l'appaltatore dovrà procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico dell' Area LL.PP. e Ambiente, fermo restando il suo obbligo di richiedere relativa conferma scritta.

La conferma d'ordine conterrà di volta in volta una sintetica descrizione dei lavori da effettuarsi, con relativo impegno e copertura finanziaria, e l'assuntore dovrà eseguire solo i lavori in esso indicati ed attenersi alle prescrizioni in esso formulate.

In particolare l'appaltatore, ogni qualvolta ravvisasse una situazione di pericolo dovrà darne immediato avviso all' Area LL.PP. e Ambiente, provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte suggeriscono.

I lavori dovranno essere condotti con personale e mezzi d'opera adeguati all'importanza dei lavori in accordo e conformità alle disposizioni impartite dai tecnici dell'Area succitata preposti alla direzione e sorveglianza delle opere manutentive.

Art. 11 - DESCRIZIONE ANALITICA DELLE OPERE E FORNITURE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire un idoneo ufficio munito di telefono e fax, che dovrà rimanere aperto quotidianamente dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

L'Assuntore è anche tenuto a concordare con i responsabili del servizio il numero del personale minimo che dovrà essere impiegato per l'esecuzione dei lavori e dovrà dichiarare, inoltre, di avere la disponibilità di personale e di mezzi tali da poterne disporre in ogni momento, anche fuori dal normale orario di lavoro.

La manutenzione degli impianti, da eseguirsi con personale specializzato, deve prevedere:

- Due visite di controllo generale degli impianti con programmazione semestrale;
- Due interventi tecnici necessari per la regolazione dei programmatori orari, in concomitanza con il cambio dell'ora solare e quella legale e viceversa;
- Tutti gli interventi di assistenza tecnica su Vs. richiesta o su segnalazione del combinatore telefonico; l'intervento deve essere garantito entro otto ore.
- Tutti gli interventi di assistenza tecnica su richiesta dei carabinieri nelle ore notturne e nei giorni festivi. Intervento garantito entro 2 ore.
- Custodia chiavi per poter accedere nelle scuole e stabili comunali nelle ore notturne e nei giorni festivi, su richiesta ed accompagnati dai carabinieri, per eventuali controlli sugli impianti a seguito di un avvenuto allarme;
- Smarrimento o furto chiavi elettroniche: sostituzione immediata del codice e di tutte le chiavi elettroniche dell'impianto di allarme, senza nessun addebito;
- Sostituzione e riparazione di tutte le parti costituenti gli impianti d'allarme (centrali, accumulatori, sensori volumetrici e perimetrali, sirene e combinatori telefonici), senza interruzione del servizio; sono esclusi quei materiali che risultassero danneggiati per incuria o manomissioni;
- Sospensione o interruzione del servizio durante i periodi di consultazione elettorale referendaria;

- Sospensione e interruzione del servizio su richiesta dell'Ufficio Tecnico per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nei vari stabili;
- Sospensione e interruzione del servizio nei plessi scolastici da attuarsi nei giorni festivi in cui le Direzioni Didattiche organizzano le manifestazioni di "Open Day".

Art. 12 – LAVORI COMPLEMENTARI

Qualora si presenti la necessità di eseguire lavori complementari di cui all'art 57 comma 5 del "Codice", l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i medesimi alla società aggiudicataria.

L'importo degli eventuali lavori complementari non potrà superare il 50% dell'importo complessivo contrattuale.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire i suddetti lavori di manutenzione straordinaria agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale

Art. 13 - TEMPO UTILE DI INTERVENTO, PENALI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stabilito nel foglio d'ordine redatto dall'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente.

Per gli interventi Urgenti, la cui individuazione è prerogativa insindacabile della Stazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente garantendo l'intervento di riparazione o ripristino entro i termini di seguito specificati. Gli interventi urgenti dovranno essere garantiti tutti i giorni, e verranno richiesti dal personale dell'ufficio area Lavori Pubblici e Ambiente a mezzo fax o chiamata telefonica con l'espressa indicazione dell'urgenza dell'intervento, e successivo ordine scritto. La ditta dovrà pertanto fornire un recapito adeguatamente presidiato.

L'intervento urgente dovrà essere garantito entro 2 (due) ore dalla richiesta della Stazione appaltante:

Non è previsto un limite numerico alle chiamate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi contrattuali previsti nel foglio d'ordine dei lavori, si applicherà :

-una penalità di euro 10,00 per ogni ora di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi/lavori individuati come urgenti dalla Stazione appaltante;

-una penalità di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria/programmata.

-una penalità di euro 50,00 giornaliera nel caso in cui la ditta sospenda i lavori senza autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

L'applicazione di n. 3 penalità costituisce valido motivo per la risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda le disposizioni generali relative all'adempimento del contratto si applicano gli artt. 297 e 298 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Art. 14 - OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990 n° 146 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non saranno considerati causa di forza maggiore - e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'articolo 13 "alla voce Penali" - scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, ecc.

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune.

La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per difetto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Comune a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 15 - PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti di allarme oggetto del presente Capitolato, saranno consegnati dal Comune nello stato di fatto in cui si trovano, comunque funzionanti.

La presa di consegna dell'impianto da parte della ditta appaltatrice costituisce riconoscimento del suo buono stato e dell'idoneità al suo regolare funzionamento.

La ditta è tenuta ad eseguire un costante controllo degli impianti di cui all'articolo 3 del presente Capitolato al fine di verificarne il regolare e buon funzionamento.

Eventuali disfunzioni rilevate nel corso dell'appalto e che potrebbero pregiudicare il buon andamento della manutenzione dovranno essere immediatamente segnalate.

Eventuali sostituzioni, riparazioni, revisioni che si rendessero necessarie durante la durata del contratto e conseguenti a difetti di manutenzione od anche a cause accidentali connesse alla cattiva manutenzione, dovranno essere eseguite dalla ditta appaltatrice a propria cura e spese.

In difetto, tutte le opere saranno eseguite direttamente dal Comune ed i relativi oneri trattenuti dai crediti o dal deposito cauzionale della Ditta.

La Ditta dovrà assicurare comunque la tempestività d'intervento, anche qualora si verificassero interruzioni di manutenzione per cause estranee a quelle sopra citate.

In tal caso la ditta dovrà darne comunicazione al Comune, contemporaneamente o subito dopo l'intervento stesso.

La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire quelle modifiche che eventualmente le venissero ordinate dal Comune dietro compenso da concordare preventivamente.

I lavori di manutenzione ordinaria che comportino la sospensione dell'esercizio dovranno essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice entro il termine massimo di 24 ore, anche con lavoro notturno o festivo, dal momento in cui se ne manifesta la necessità.

Il Comune si riserva la suddetta facoltà di affidare l'esecuzione delle opere ad altra ditta, anche quando si tratti di guasto determinato da cattiva conduzione o inadempienza della ditta, addebitando alla stessa, previa formale notifica la relativa spesa.

Personale addetto alle gestioni

All'inizio della gestione la ditta, dovrà notificare per iscritto il nominativo e recapito della persona responsabile della gestione reperibile nelle giornate festive, ed oltre il normale orario di ufficio nelle giornate feriali.

La ditta è obbligata ad osservare ed a fare osservare ai suoi dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e dovrà garantire la presenza di personale tecnico idoneo alla Direzione e conduzione degli impianti.

Norme di sicurezza

La ditta appaltatrice dovrà accertare la perfetta efficienza e funzionalità di tutti i dispositivi di sicurezza che pertanto dovranno essere tenuti sotto assiduo controllo e sorveglianza

La ditta dovrà inoltre ottemperare a tutte le disposizioni contenute nelle norme e leggi vigenti in materia.

Ripristini e pulizie

La ditta appaltatrice dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato entro 30 giorni dalla fine della manutenzione.

Art. 16 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità delle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà adottare, di propria iniziativa ed a proprie spese, quelle cautele che valgano a prevenire danni alle opere dell'edificio ed infortunio agli operai, al personale di sorveglianza, sia proprio che di altre Ditte, agli incaricati della D.L., nonché alle persone estranee ai lavori.

La Ditta garantisce che tutte le riparazioni/manutenzioni verranno eseguite in modo tempestivo, efficiente, valido nel tempo, in modo da assicurare il corretto impiego dei mezzi di pronto intervento ripristinati.

Su tutte le parti di ricambio impiegate la Ditta dovrà offrire un periodo di garanzia di sei mesi per difetti di fabbricazione.

Parte terza

Principi e disposizioni comuni

Art. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto il domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 18 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltante.

Art. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- -Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che assume la denominazione di "Codice";
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che assume la denominazione di "Regolamento Generale";
- Capitolato Generale d'appalto di lavori pubblici (D.M. 19/04/2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni);
- Leggi antimafia 13 settembre 1982, n° 646, 23 dicembre 1982, n° 936, 19 marzo 1990, n° 55 e successive modificazioni;
- Le norme emanate dal CNR, le norme C.E.I. e le tabelle CEI-UNEL;
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge 5 marzo 1996 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- D.M. dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”

L'appalto è inoltre regolato da tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, sia statali che regionali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall'appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla «sicurezza degli impianti» ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

La Ditta si obbliga, altresì, di applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza alla Ditta Aggiudicataria e, se del caso, all'Ispettorato stesso, e procederà ad una ritenuta in misura pari all'importo segnalato dall'Ispettorato stesso, sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla Ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

L'appaltante d'intesa con l'autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori in loco anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò la ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

Art. 20 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 75 comma 1 e 2 del Dlgs 12/04/2006 n° 163, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 75 comma 2 e 3 del Dlgs 12/04/2006 n° 163, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

La cauzione provvisoria, in qualunque forma sia prestata, deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 12/04/2006 n° 163;

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve: a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte; b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile; c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

Qualora a partecipare alla gara d'appalto siano società che intendano costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza presentata a titolo di cauzione provvisoria dovrà, se non sottoscritte da tutte le imprese, essere quantomeno intestata a tutte le interessate.

Ai sensi dell'articolo 113 comma 1 del D.Lgs 12/04/2006 n° 163 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, e deve:

- a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
- e) essere presentate in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori.

L'esecutore dei lavori è tuttavia obbligato a costituire (se non già coperto) una garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Art. 21 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16,17 e 18 del Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell'importo dell'appalto:

- a). tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, e ogni altra imposta inerente ai lavori;
- b). le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità, agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai

- terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'appaltatore con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza, a questo scopo l'appaltatore dovrà fornire polizza assicurativa di responsabilità civile;
- e). l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione lavori o dall'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente;
 - f). la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato;
 - g). la fornitura all'Ufficio Area LL.PP. e Ambiente o alla Direzione Lavori, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
- In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori o all'Ufficio Tecnico Comunale il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo;
- h). La reperibilità in qualsiasi momento del giorno e della notte.
La mancata ottemperanza dell'appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata inadempienza contrattuale.

Art. – 22 SVINCOLO DELLA CAUZIONE

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. (art. 113 D.Lgs 163/2006) L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. (art. 123 DPR 207/2010)

Art. 23 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- A. I pagamenti relativi al servizio di manutenzione, verranno liquidati mediante due fatturazioni nel seguente modo:
- primo acconto da corrispondere entro marzo pari al 50% dell'importo contrattuale;
 - importo a saldo da corrispondere entro settembre.
- Tutte le fatture relative alla sostituzione di apparati, parti dell'impianto ecc., dovranno pervenire al committente entro 30 gg. dalla data di ultimazione dei lavori ed essere accompagnate da bolla di consegna o da altro, firmata dall'incaricato del Committente.

Ove il Direttore dei Lavori avesse a formulare riserve sulle quantità o sulla qualità dei lavori contabilizzati, il relativo pagamento verrà sospeso fino alla risoluzione delle riserve.

I pagamenti saranno effettuati senza ritenute tenuto presente che trattasi di opere non soggette a collaudi nei termini usuali di intendimento del collaudo stesso, che a garanzia degli adempimenti contrattuali risulta depositata la cauzione di cui all'art. 20.

Allo scadere del contratto sarà redatto globale certificato di regolare esecuzione a seguito del quale sarà provveduto al rimborso dell'anzidetta cauzione.

L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere il pagamento dei lavori entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

- B. La società appaltatrice si obbliga ad osservare tutte le disposizioni normative sulla tracciabilità di flussi finanziari previsti dalla legge 136 del 13/08/2010.
- C. Il presente contratto, inoltre, verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 24 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 comma 3 del Dlgs 12/04/2006 n° 163 sarà emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.

Il certificato di regolare esecuzione non esonera l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie garanzie di difformità e vizi dell'opera.

A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 del C.C., le opere si intendono consegnate definitivamente all'appaltatore solo al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli come appartenenti a tanti lavori tra loro distinti.

Art. 25 - CONTESTAZIONI O RISERVE – RISOLUZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R., le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di contro deduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, la penale sarà applicata sulla base di un formale provvedimento, nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui l'Amministrazione Comunale ritiene di disattenderle.

A seguito di gravi inadempienze contrattuali o di almeno n. 3 inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua deliberazione, senza necessità di diffida o di altro atto giudiziario, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento al D. Lgs. 163/2006 "Codice" e agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile della "risoluzione del contratto".

Art. 26 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale.

In ogni caso, i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. I materiali provverranno da località o fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, la quale, per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di caratteristiche.

Art. 27 - NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto a redigere nei modi e forme di legge il Piano Operativo di Sicurezza (POS) che tenga conto delle situazioni peculiari dei singoli luoghi di lavoro compresi nell'appalto ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda le norme della sicurezza su luogo di lavoro, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro" e delle sue modifiche ed integrazioni

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'appaltatore ha i seguenti obblighi e deve disporre ed esigere che i propri dipendenti:

- siano in possesso di abilitazione alla conduzione degli impianti;
- siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle operazioni effettuate;
- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato provvedimento alla Committente;

La committente ha in ogni momento, il diritto di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici preposti a tale compito Ente Ispettivo.

L'appaltatore è tenuto a consentire tali ispezioni ed accertamenti fornendo anche le informazioni ed i documenti del caso.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto dell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.